



ASSOCIAZIONE RIES

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, giorno 23 del mese di maggio 2025 alle ore 17:00 presso il Centro Diocesano, sito in via Solferino 25 – Parma si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dell'ass. Ries, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1-Modifiche statutarie: trasformazione in Associazione Ente del Terzo Settore (ETS)

2-Varie ed eventuali

Intervengono all'assemblea i seguenti soci:

	Diritto di voto	Nome	Cognome	Organizzazione	presenza	online
1	ok	Jason	Nardi	Solidarius Italia	x	
2	ok	delega Jason Nardi		DES OLTRECONFIN	x	
3	ok	Andrea	Saroldi	GAS torino	x	
4	ok	delega Andrea Saroldi		Associazione per la decrescita	x	
5	ok	Lidia	Di Vece	Fed. per l'Economia Bene Comune		x
6	ok	Marco	Bonetti	DES VARESE-ETS		x
7	ok	Chiara	Bassetti	Commonfare	x	
8	ok	Virginia	Meo	Oltre Mercato Salento		x
9	ok	Giorgio	Carpi	DES Altro Tirreno ETS	x	
10	ok	Simonetta	Rinaldi	Bilanci di Giustizia	x	
11	ok	delega Simonetta Rinaldi		TILT - Territori in libera transizione	x	
12	ok	M.Teresa	Pecchini	ASSOBOTTEGHE	x	
13	ok	Massimo	Renno	AERES Venezia	x	
14	ok	Fulvia	Cavalieri	DES PARMA	x	
15	ok	Matteo	Rossi	DESS BERGAMO		x
16	ok	delega Matteo Rossi		ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA		x
17	ok	Gianni	Fortunati	ALTRECONOMIA	x	
18	ok	delega Gianni Fortunati		L'ISOLA CHE C'E'	x	
19	ok	Gianni	Fortunati	CAES	x	
20	OK	Simonetta	Patanè	MAG VR		x
21	OK	Daniela	Degan	REORIENT		x
22	OK	delega Daniela Degan		COMUNEINFO		x
23	OK	Mavi	Carcione	RES Friuli VG (PRODES)	x	
24	NO quota	Fulvio	Bucci	CRESER	x	

25	NO quota	Giuditta	Peliti	FOND.FINANZA ETICA	x
26	NO quota	Marco	Binotto	RESS Roma	x
27	ok			EQUOGARANTITO	ASSENTE
28	NO quota	Gennaro	Ferrillo	ALTRO MODO FLEGREO	x
29	NO quota			CO-ENERGIA	ASSENTE
30	no voto	Franco	Ferrario	consigliere	x
31	no voto	Ada	Rossi	consigliera	x
32	no voto	Riccardo	Troisi	consigliere	x
33	no voto	M.Francesca	DeTullio	consigliera	x

Viene nominato Presidente il signor Jason Nardi e segretario la sig.ra Simonetta Rinaldi, avendone avuta indicazione unanime dall'assemblea.

È stata constatata la regolarità della convocazione assembleare. Sono presenti nr. 27 soci in presenza o per delega su 29 soci totali, di cui 23 aventi diritto di voto.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno

1-Modifiche statutarie: trasformazione in Associazione Ente del Terzo Settore

Il Presidente spiega che lo Statuto non ha nemmeno 5 anni e che le modifiche sono necessarie per adeguarsi al Runts. La coerenza con lo statuto originario è stata mantenuta. Presenta le questioni esaminate nel CD (vedi slide) a cui segue la discussione.

Dopo ampia e puntuale discussione, l'assemblea straordinaria dei soci, all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto, approvano il testo del nuovo statuto.

L'Assemblea delega altresì il Presidente a compiere tutte quelle operazioni necessarie per la registrazione presso gli Uffici competenti del testo del nuovo statuto nonché a delegarlo alla presentazione della domanda di adesione al RUNTS.

Alle ore 18:30 null'altro essendovi da discutere il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Simonetta Rinaldi

Il Presidente

Jason Nardi





**RETE
ITALIANA
ECONOMIA
SOLIDALE**

NUOVO STATUTO ETS

PREMESSA

Il presente Statuto si applica all'associazione RIES - Rete Italiana per l'economia solidale e si rende necessario al fine di adeguare gli articoli portati di seguito al Decreto legislativo 177/2017 "Codice del Terzo Settore". L'associazione "RIES ETS" fonda le sue radici nella storia del movimento dell'economia solidale e rappresenta la continuità storica e politica con il Tavolo RES e con l'Associazione Rete italiana dell'economia solidale, fondata il 18 gennaio 2020.

RIES opera per consolidare, far crescere e diffondere l'economia solidale:

- accrescendone la presenza negli spazi politici ed istituzionali
- dotandola di infrastrutture materiali e immateriali
- facilitando le relazioni e costruendo ponti tra tutte le realtà che lavorano nell'ottica dell'ES

I documenti ai quali si rifa' la costituenda Associazione ETS sono:

- le 10 colonne dell'economia solidale
- la Carta RES
- il documento "Facciamo qualcosa di solidale"
- il documento "Elementi per l'organizzazione di una nuova RES".

L'Associazione intende essere un centro di aggregazione plurale di realtà che si impegnano nell'orizzonte dei principi, scopi e finalità del presente Statuto.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione Ente del Terzo Settore "Rete Italiana di Economia Solidale ETS", siglabile RIES ETS, con sede legale nel Comune di Torino;
2. RIES utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS;
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo amministrativo potrà istituire, secondo le necessità dell'associazione, sede secondarie, succursali mediante semplice delibera dello suddetto organo.

Art. 2

Scopi e finalità

1. RIES è apartitica, aconfessionale, asessista, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. RIES, opera per consolidare, far crescere e diffondere l'economia solidale e, attraverso le sue attività, si propone di contribuire all'affermazione, diffusione e consolidamento di un modello sociale ed economico alternativo rispetto al modello dominante, fondato su principi di cooperazione, reciprocità, democrazia, sostenibilità ambientale e giustizia sociale. Questo obiettivo primario si traduce nel favorire l'affermazione di una diversa cultura di impresa, della cittadinanza attiva, della solidarietà sociale (sui territori e tra territori/mondi diversi), di un nuovo senso di responsabilità nelle pratiche di consumo (condiviso socialmente), di un diverso modo di relazionarsi alle risorse ambientali, di una decisa azione di contrasto al cambiamento climatico, di una nuova dimensione di comunità e mutualità.

Tutto questo è da realizzarsi attraverso l'interazione e la collaborazione con tutte le realtà mosse dagli stessi principi e finalità, nell'ottica di far convergere gli sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo comune;

3. L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore;
4. Per il perseguimento delle suddette finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- Lettera d) attività culturali e attività di ricerca, informazione e formazione, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché le attività di interesse sociale con finalità educativa;

- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, del mutualismo, della reciprocità e delle relazioni comunitarie;
- Lettera o) attività di supporto agli scambi economici e alle relazioni dirette e di impegno reciproco tra produzione e consumo sostenibili, di educazione e informazione, di promozione svolte nell'ambito e/o a favore di filiere eco-compatibili, alimentari e non, comprendendo in esse anche le filiere di commercio equo e solidale, di fornitura di servizi etico-solidali;
- Lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3 Attività

1. L'Associazione persegue le suddette finalità attraverso la strategia delle reti di economia solidale che si sviluppano secondo le caratteristiche proprie dell'economia solidale, la quale: promuove i beni comuni, è fondata sul rispetto della "Madre terra" e sul "ben vivere" di tutti; propone modelli collaborativi, si basa sulle relazioni, promuove il legame con il territorio, incorpora il senso del limite, si sviluppa nelle reti, è una trasformazione sociale, difende i diritti, ridimensiona il ruolo del mercato;

2. RIES, può:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;

- svolgere attività di formazione e informazione nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, anche internazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;

3. L'ETS potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ETS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

2. L'ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ETS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

3. L'esercizio sociale dell'ETS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno;

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per speciali motivazioni, il Consiglio Direttivo potrà rinviare l'approvazione del Bilancio annuale al massimo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato;
2. Possono fare parte dell'associazione le organizzazioni Enti del Terzo settore e tutte le realtà che riconoscono e condividono valori e principi di riferimento dell'economia solidale e le finalità associative nel rispetto delle norme del presente Statuto e che si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi a seguito della presentazione al Consiglio Direttivo, di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di almeno un delegato che li rappresenti in seno all'ETS stesso.

Il Consiglio Direttivo istruisce le candidature dei nuovi soci che hanno presentato la loro domanda di ammissione e li presenta alla prima assemblea dei soci, che ammette o meno gli aspiranti soci;

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
4. la qualifica di socio è intransmissibile.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che al socio sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'ETS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ETS;

6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci;

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;

8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione;

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS ed alla sua attività;

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ETS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ETS;
- al pagamento della quota associativa così come comunicato dall'organo amministrativo.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo di ogni anno la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile;

2. L'adesione all'ETS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'ETS

Sono organi dell'ETS:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione;
- il Collegio delle e dei probiviri.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ETS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS ed è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione;

7. Ciascun associato può rappresentare solo 1 (uno) associato.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o come previsto dall'art. 5 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora il Consiglio Direttivo ravvisi speciali ragioni per lo slittamento della convocazione;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri, (se previsto)
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e le loro variazioni;
 - delibera su proposta del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci e sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi, istruiti dal Consiglio Direttivo, in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS;
 - determina, su proposta del Consiglio Direttivo, i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto e alle disposizioni del CTS;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 13 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno al quale eleggere il Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente e il vicepresidente;
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria. I nuovi consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione di apposita assemblea dei soci per procedere all'elezione;
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- istruisce le domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.4 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Commissioni, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti;

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ETS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art.15 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive;

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Collegio delle e dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio delle/dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;
2. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo.
Le/1 Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte;
3. Il Collegio delle/dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;
4. Il Collegio delle/dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;
5. Le riunioni del Collegio delle/dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art.19

Commissioni/Gruppi di Lavoro

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci proposte dal Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Commissioni/Gruppi di Lavoro, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS intende promuovere;
2. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento in concerto con la Commissione/Gruppo di Lavoro e la Commissione/Gruppo di Lavoro provvederà alla nomina di uno o più coordinatori.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ETS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 Norme finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs 117/2017 e per quanto non previsto nel Codice CTS alle norme del Codice Civile in quanto compatibili e alle disposizioni di attuazione di cui all'art. 3 comma 2 CTS.



24 APR. 2026
Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 24 APR. 2026 717
Serie 3 Cod. Trib. 1550-1552
€ 200,00 e 160,00
IL DIRETTORE
